

Prot. n. _____ del _____

ORDINANZA N. 1460/2026

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione e altre limitazioni di carattere ambientale per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, a partire dal 01 ottobre 2026 fino al 31 marzo 2027.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 "Preso d'atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema



integrato Move-in (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il Regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n.26 e s.m.;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione del Decreto-Legge 12/09/2023 n.121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, che prevede l'inserimento nei piani di qualità dell'aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 1° ottobre 2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;
- la medesima Legge n.105 del 18 luglio 2025 che all'articolo 1 comma 2 ha introdotto la possibilità per le Regioni di prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti” che all'articolo 15 comma 1 dispone, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì;
- la medesima L.R. n. 9 del 28/07/2026 che all'articolo 15, comma 7, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e che tali misure assumono valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 “Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026” che ha individuato, le misure compensative, al fine di prescindere dall'attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell'Emilia-Romagna;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto

dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) nel periodo da ottobre a marzo, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata";
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio Move-In e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli ad esso aderenti in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 la Regione ha individuato, le seguenti misure compensative:
 - a) decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono

esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

- b) in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";
- c) ampliamento della fascia oraria di applicazione, dal 1° ottobre al 31 marzo, delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali, di cui all'articolo 12 e all'articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni aderenti volontari, fissandola dalle 8.00 alle 19.00;

Dato atto che:

- che l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- che le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- l'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Vista inoltre l'Ordinanza Sindacale n. 1604/2023 e successive con la quale il comune di Ravenna ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
- non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

- che il Comune di Ravenna è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Ravenna alla data del 01/01/2026 è pari a 156.848 abitanti;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Rilevato:

- che gli impianti termici a combustione (biomassa o fonti fossili) costituiscono una quota significativa delle emissioni inquinanti e che l'aumento delle temperature su tutto il territorio regionale è stato verificato dalle serie storiche dei dati rilevati da ARPAE;

Verificato:

- che dal 1° gennaio 2026 nel Comune di Ravenna si è registrato un numero inferiore ai 25 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 e che pertanto non c'è la necessità di disporre ulteriori misure locali aggiuntive, come stabilito dall'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

1. Nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Ravenna, come da planimetria allegata (All. A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

2. in tutte le domeniche ecologiche dal 01 ottobre 2026 al 30 novembre 2026 compreso (ad esclusione del 01 novembre 2026), e in quelle comprese fra il 07/01/2027 e il 31/03/2027 compreso (ad esclusione del 28 marzo 2027), dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Ravenna, come da planimetria allegata (All. A), dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

3. il divieto alla circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 è sospeso nei seguenti giorni di festività: 01 novembre, 02 novembre, 08 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre 2026, 01 gennaio,

06 gennaio, 28 marzo e 29 marzo 2027 e nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale;

4. nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027 in tutto il territorio comunale:

- 4.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe "4 stelle"** e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 4.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- 4.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- 4.4 al divieto di cui al punto 4.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
 - a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

5. durante la stagione termica 2026-2027, in tutto il territorio comunale:

- a) l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

6. la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

7. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno in tutto il territorio comunale:

- 7.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

7.2 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

8. nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ravenna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 8.1 nella fascia oraria **8:00 - 19:00**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Ravenna, come da planimetria allegata (All. A), dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
 - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
 - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
- 8.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
- 8.3 divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle", fatto salvo quanto disposto al precedente punto 6;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

9. Qualora nel periodo 01/10/2026 - 31/12/2026 e/o se nel corso del primo trimestre 2027 venisse raggiunto il numero di 25 giorni annui di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10 in una delle stazioni di rilevamento cittadine, dal giorno successivo verrà attivata la seguente ulteriore limitazione:

- 9.1 divieto nel centro abitato di Ravenna di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

10. l'area del centro abitato del Comune di Ravenna in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai **punti 1, 2 e 8.1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria (All. A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed è delimitata come segue:

AREA 1: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Via Faentina (tratto Via G. Fuschini – Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Rotonda Andorra, Viale G. Saragat, Rotonda Portogallo, Rotonda Olanda, Via del Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda – Via A. Missiroli), Via A. Missiroli, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica – Via A. Missiroli), Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti, Rotonda Croazia, Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (tratto Rotonda Slovenia – Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Viale Europa, Rotonda Germania, Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André – Rotonda Francia), Rotonda Danimarca, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André – Rotonda Danimarca), Rotonda Finlandia, Via A. Monti, Rotonda Belgio, Via della Chimica, Rotonda Montecarlo, Viale E. Mattei, Rotonda dei Mosaicisti, Rotonda Svezia, Via Fosso Dimiglio, Via Sant'Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via Fosso Dimiglio), Via del Naviglio, Via della Rotta (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via del Naviglio), Via Canalazzo (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Bologna – Via del Naviglio), Rotonda Polonia, Via G. Fuschini e Rotonda Malta.

AREA 2: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Portogallo, Viale G. Saragat, Rotonda Olanda, Viale S. Pertini, Rotonda Lussemburgo, Viale V. Randi (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Viale V. Randi e Via G. Savini) e Via G. Savini (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Portogallo).

AREA 3: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria, Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Viale V. Randi) e Viale V. Randi (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Lussemburgo).

AREA 4: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Via Ravegnana), Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Via Argine Sinistro del Montone), Via Argine Sinistro del Montone (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro del Montone e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria e Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e Viale L. B. Alberti).

AREA 5: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e Rotonda Croazia), Rotonda Croazia, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Croazia e Rotonda Slovenia), Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (nel tratto compreso fra Rotonda Slovenia e Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Via Romea (nel tratto compreso fra Rotonda Gran Bretagna e Via Argine Sinistro del Montone), Via Argine Sinistro del Montone (nel tratto compreso fra Via Romea e Via Ravegnana) e Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro del Montone e Viale L. B. Alberti).

E inoltre in:

Via Lago di Garda, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Ledro e Via Tramazzo.

11. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui precedenti punti 1, 2, 8.1 i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) ciclomotori e motocicli elettrici;
- c) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- d) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada e altri veicoli ad uso speciale:

- e) **solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1**, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dalla presente ordinanza.

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della Strada

I. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

II. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;

- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

12. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come di seguito specificato:

1. è consentita la circolazione nell'area soggetta alle **limitazioni strutturali della circolazione** adottate con ordinanza sindacale, in attuazione del vigente Piano Aria Integrato Regionale, ai **veicoli che hanno aderito al sistema Move-In**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493/2025, **appartenenti alle seguenti categorie:**
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, ed EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori EURO 0. ed EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive.
 - motocicli EURO 0. EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
2. La disposizione di cui al precedente punto 1 è valida fino al 30/09/2028, fatte salve le modifiche alle categorie di veicoli limitati in via strutturale che troveranno attuazione nei tempi previsti dal PAIR 2030 e dalla L. n. 105/2025;
3. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;
4. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le **domeniche ecologiche**, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.
5. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali **limitazioni emergenziali alla circolazione**. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
6. È vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale** ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato "Soglia esaurita" ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1493/2025;
7. È vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale** ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente" ovvero lo stato di sospensione dal sistema

Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinare il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;

8. La disposizione di cui al precedente punto 6 non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
9. Per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato e alle Aree Pedonali di Ravenna, oltre alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza valgono anche i provvedimenti già vigenti in materia.

13. Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del regolamentare contrassegno;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili e veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere muniti di apposito certificato;
- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o) carri funebri e veicoli al seguito;
- p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.
- u) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale, veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- v) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri;

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Si precisa infine che sono confermati i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, salvo eventuali aggiornamenti, sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2, 5, 7.2 è punita, ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- c) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 4.3 e 4.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- d) In merito alle violazioni di disposizioni di cui alla presente ordinanza non espressamente richiamate e non previste da specifici atti normativi/regolamentari si applicheranno le sanzioni di cui all'Art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c), d), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno sanzionati a termine di legge.

IL SINDACO

(firmato digitalmente)



Comune di Ravenna
Area Infrastrutture CIVILi
Servizio Mobilità e Viabilità

**PROVVEDIMENTI
DI
LIMITAZIONE
DELLA
CIRCOLAZIONE**

**LIMITAZIONI
DELLA CIRCOLAZIONE
dal 1 ottobre al 31 marzo**

Percorsi consentiti

Zona soggetta
a restrizioni
della circolazione

Zona a traffico limitato

